

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	85
Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli (<i>Esame e rinvio</i>)	85
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del <i>Pistoia Blues Festival</i> e per la realizzazione del Festival Internazionale <i>Time in Jazz</i> . C. 1764 sen. La Pietra, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	87
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. C. 1763 sen. Malpezzi, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	88
Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Nuovo testo unificato C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	97
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 1536, recante l'introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a

pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.

Segnala che la relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia come, nonostante i diritti solennemente enunciati dalle Dichiarazioni dei diritti approvate in ambito ONU, non vi sia ancora in Italia un quadro normativo che garantisca, con specifiche norme di rango legislativo e con un adeguato regime sanzionatorio, la reale partecipazione delle persone con disabilità ai pubblici spettacoli. Infatti, le norme attualmente vigenti si limitano a fissare i criteri di progettazione per la visitabilità degli edifici e, nella parte dedicata ai locali adibiti a sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, prevedono una dotazione minima di posti riservati a persone con ridotta capacità motoria, nonché spazi liberi riservati per persone su sedia a ruote. Tuttavia, tali disposizioni sono di fatto inapplicabili, perché nulla dispongono in merito ai posti e ai biglietti degli accompagnatori delle persone non autosufficienti, la cui presenza costituisce spesso la *condicio sine qua non* affinché queste possano effettivamente partecipare ai pubblici spettacoli. La proposta di legge in esame si propone pertanto l'obiettivo di colmare tale lacuna.

Evidenzia, in particolare, che la proposta di legge si compone di un solo articolo che reca una novella alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

La novella consiste nell'introduzione di un nuovo articolo, il 23-*bis*, rubricato « Disposizioni in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo ».

L'articolo 23-*bis* è composto da 8 commi.

Il comma 1 prevede che nei locali, negli impianti sportivi e nei luoghi in cui si svolgono, anche con allestimenti temporanei, pubblici spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento non gratuito sono tenuti a garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità certificata.

Il comma 2 dispone che i locali, gli impianti e i luoghi di cui al comma 1 devono essere dotati di posti riservati alle persone disabili in numero non inferiore a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e ubicati in modo da garantire la effettiva fruizione dell'evento.

Si ricorda che il citato dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, prevede che la sala per riunioni, spettacolo e ristorazione sia dotata di almeno due posti riservati per persone con ridotta capacità motoria per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due e, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote. Deve inoltre consentire l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico. Nelle sale di ristorazione, almeno una zona della sala deve inoltre essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persona su sedia a ruote.

Ai sensi del comma 3 della proposta di legge in esame, è assicurata la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona disabile certificata, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, previa esibizione della Carta europea della disabilità (*EU Disability Card*) o certificazione equivalente, e per ciascuna persona non deambulante su sedia a rotelle, anche con percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento.

Il comma 4 prevede che i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 ovvero, in caso di esternalizzazione del sistema di vendita e abbonamento, i soggetti responsabili della vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti dell'evento avente luogo nel territorio italiano sono tenuti a pubblicare, sin

dalla data di messa in vendita, nella propria pagina internet e sui canali di comunicazione pubblici dell'evento medesimo, il numero complessivo dei biglietti posti in vendita e il numero dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori; l'ubicazione dei posti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori; il contatto telefonico dedicato alla vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori; ogni ulteriore informazione utile all'acquisto dei biglietti e all'accesso riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

I commi 5 e 6 fissano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'inservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti. In particolare:

la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è fissata, a carico del soggetto responsabile di cui al comma 4, tra 5.000 euro a 10.000 euro (comma 5);

la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 4 è fissata, a carico del soggetto responsabile di cui al comma 4, da 500 euro a 5.000 euro (comma 6).

Si ricorda che il regime sanzionatorio oggi vigente punisce, con ammenda e sospensione temporanea dall'albo, il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore in caso di opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Le medesime opere sono dichiarate inabitabili e inagibili.

Le sanzioni introdotte dalla proposta di legge sono irrogate, ai sensi del comma 7, dal Garante nazionale delle disabilità, che disciplina con proprio regolamento il rela-

tivo procedimento. Si fa presente che il citato Garante nazionale delle disabilità è stato recentemente istituito dal decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in attuazione della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227.

Infine, il comma 8 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai commi precedenti sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Chiede, in fine, alla presidenza, di svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire le tematiche affrontate dalla proposta di legge.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) si associa alla richiesta del relatore circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Gaetano AMATO (M5S) nell'auspicare che le relazioni introduttive vengano sempre lette dal relatore al fine di informare adeguatamente la Commissione sulle questioni all'ordine del giorno, dichiara di condividere la richiesta circa l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni data la delicatezza dei temi trattati.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.

C. 1764 sen. La Pietra, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la proposta di legge C. 1764, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del « Pistoia Blues Festi-

val » e per la realizzazione del « Festival Internazionale *Time in Jazz* », è stata trasmessa dal Senato il 7 marzo 2024, dopo essere stata approvata, in sede deliberante, dalla 7^a Commissione del Senato in data 5 marzo 2024.

Evidenzia, preliminarmente, che la proposta è volta a stanziare un contributo finanziario in favore di due comuni annualmente impegnati nella realizzazione di rilevanti festival di musica *jazz*.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, stanziava un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del « Pistoia *Blues Festival* ».

L'articolo 2, comma 1, stanziava un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del « Festival Internazionale *Time in Jazz* ». Anche in questo caso il contributo decorre dal 2024, come si evince dall'anno di decorrenza della copertura di cui al comma 2, oltreché dal combinato effetto che i due articoli della proposta di legge producono sulla norma che, entrambi, novellano.

I due articoli modificano infatti la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, ed in particolare l'articolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai contributi straordinari, aggiungendo i due nuovi contributi sopra citati a quelli già elencati dal comma 1 di tale articolo.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, sono attualmente stanziati contributi a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni, della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago, della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival, della Fondazione di partecipazione « Umbria Jazz », della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini.

Al riguardo segnala che il comune di Pistoia, per la realizzazione del « Pistoia *Blues festival* », è stato già beneficiario, negli anni 2020 e 2021, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, di un contributo pari a quello che la proposta di legge in esame intende assegnargli a decorrere dal 2024.

Il comma 2 di ciascuno dei due articoli della proposta di legge reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disposto del rispettivo comma 1. In entrambi i casi essa è reperita mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

C. 1763 sen. Malpezzi, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, riferisce che la proposta di legge C. 1763, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, è stata trasmessa dal Senato il 7 marzo 2024, dopo essere stata approvata, in sede deliberante, dalla 7^a Commissione del Senato il 5 marzo scorso.

Segnala, quindi, che la proposta, composta da un solo articolo, è volta ad assegnare un contributo finanziario a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del « Monteverdi Festival » di Cremona.

Da punto di vista della tecnica legislativa, il comma unico dell'articolo 1 novella la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante

disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, ed in particolare l'articolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai contributi straordinari, inserendovi due commi aggiuntivi:

il comma 1-*quinquies*, che assegna un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del « Monteverdi Festival » di Cremona;

il comma 1-*sexies*, individua la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione del comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nella corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 369 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, sono attualmente stanziati contributi a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni, della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago, della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival, della Fondazione di partecipazione « Umbria Jazz », della Fondazione Orchestra giovanile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

Nuovo testo unificato C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile scorso.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, avverte che sono state presentate tre proposte emendative che sono in distribuzione, sulle quali la Presidenza non ha ravvisato profili di inammissibilità.

Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, in qualità di relatrice esprime parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 1.1 e Amato 1.2 nonché sull'emendamento Manzi 2.1 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Irene MANZI (PD-IDP), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.1 volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 in esame ed in particolare stigmatizza nuovamente la previsione di un rappresentante del ministero della cultura nel consiglio di amministrazione dell'associazione, circostanza che, a suo giudizio, porrà il rappresentante del Governo in una posizione di conflitto di interessi.

Giudica tale scelta una forzatura che rappresenta un pericoloso precedente per un teatro di tradizione il cui contributo finanziario viene fatto dipendere da una modifica statutaria.

Gaetano AMATO (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Manzi, illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2, evidenziando come, a seguito della prevista modifica statutaria, il ministero della cultura, che è chiamato a svolgere una funzione di vigilanza si troverà a far parte anche del consiglio di amministrazione.

Ritiene che tale circostanza rappresenterà un ostacolo per il corretto andamento della vita associativa.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1.1 e Amato 1.2.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.1 evidenzia l'importanza che venga ripristinato l'ammontare del contributo finanziario pari a 500 mila euro, rammaricandosi della mancata disponibilità in tal senso da parte del ministero dell'economia e delle finanze, importo che è stato da tempo annunciato anche nel territorio creando quindi legittime aspettative. Tale riduzione, a suo giudizio, appare essere anche in contraddizione con la scelta di prevedere un rappresentante del ministero della cultura in seno al consiglio di amministrazione.

Gaetano AMATO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Manzi 2.1 che riguarda il ripristino del contributo finanziario per l'associazione Sferisterio, associandosi alle considerazioni critiche svolte dalla collega Manzi.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice* con riferimento all'intervento svolto dalla collega Manzi chiarisce che la riduzione dell'originario contributo finanziario è il risultato di un'interlocuzione con il ministero dell'economia e delle finanze che avrebbe anche potuto, ritenere opportuna una riduzione maggiore.

Nel rammaricarsi per il giudizio critico espresso dalla collega Manzi circa i contenuti della proposta di legge, ritiene che la presenza del rappresentante del Governo nel consiglio di amministrazione deve essere ritenuta un apporto positivo in termini di stabilità del previsto contributo e di trasparenza.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 2.1.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte, inoltre, come già anticipato in ufficio di Presidenza, che è in corso di acquisizione l'assenso di tutti i gruppi sul trasferimento alla sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge.

Non appena saranno acquisiti i pareri delle Commissioni in sede consultiva nonché l'assenso del Governo, verrà chiesto al Presidente della Camera il trasferimento alla sede legislativa e, quando l'Assemblea avrà deliberato tale trasferimento, la presidenza si riserva di inserire nuovamente la proposta di legge all'ordine del giorno della Commissione per la deliberazione in via definitiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, 23 aprile.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Caso 1.61 sul quale è stato espresso un invito al ritiro.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.61 evidenzia come anche nel corso delle audizioni sia stato evidenziato come la riforma in esame finisca per attribuire un minor valore all'istruzione impartita negli istituti tecnici. Ritiene che tale riforma faccia trasparire l'obiettivo di una netta separazione anche di classe nella scelta della scuola superiore di secondo grado.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.61.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.62 volto modificare anche i termini con i quali si indica la nuova filiera, definizione che, a suo giudizio, deve prevedere anche il termine « formativa ».

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.62.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.63 ne illustra le finalità relative ad intervenire sui termini utilizzati nel disegno di legge.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.63.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.64 ribadisce l'importanza nella scelta dei termini utilizzati dalla riforma dai quali traspone la filosofia posta alla base.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.64 e 1.65.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.66 ne illustra la finalità volta a prevedere l'attivazione a campione dei nuovi percorsi quadriennali.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.66.

Antonio CASO (M5S) sottoscrivendo l'emendamento Piccolotti 1.67 chiarisce che l'emendamento è volto a sopprimere la quadriennalità del percorso sperimentale di istruzione.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1.67.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.68 ribadisce la contrarietà circa una nuova sperimentazione di percorsi quadriennali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.68 e 1.69.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.70 sottolinea l'importanza di evitare un impoverimento della formazione degli studenti a causa della riduzione a quattro anni della durata dei corsi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.70 e Manzi 1.71.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.72 sottolinea l'importanza di prevedere anche attività formative che includano l'utilizzo delle tecnologie emergenti.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Caso 1.72, Manzi 1.73, Caso 1.74 e 1.75.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che gli emendamenti da Caso 1.76 a Caso 1.82 sono accomunati dal medesimo principio, ossia a circoscrivere nell'ambito dell'attivazione dei percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, le funzioni delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Avverte, quindi, che sarà posto in votazione il principio comune individuato nelle parole « ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettere ».

Al riguardo precisa che in caso di reiezione di tale principio comune non si procederà alla votazione dei singoli emendamenti in quanto preclusi dalla reiezione del richiamato principio, mentre in caso di approvazione del principio comune si procederà alla votazione di ciascun emendamento al fine di individuare la concreta formulazione della norma che la Commissione intende inserire nel testo.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.76 riferisce alcuni dati relativi alle sperimentazioni già avviate in tema di percorsi quadriennali che nel tempo si sono ridotte a 98 su 1000 scuole inizialmente coinvolte.

La Commissione respinge il principio comune agli emendamenti Caso 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81 e 1.82. che a seguito della reiezione devono ritenersi preclusi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.83 e 1.84.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.85 ne illustra le finalità evidenziando l'importanza che nell'attivazione dei nuovi percorsi quadriennali si tengano presenti le funzioni conferite alle regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.85.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.86 sottolinea come i progetti di riforma previsti nell'ambito del PNRR fossero assai diversi rispetto ai contenuti della riforma in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.86.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.87 ribadisce l'importanza di non impoverire l'offerta formativa e di fornire agli studenti un sapere critico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.87, 1.88 e 1.89.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.90 insiste nuovamente sull'importanza delle parole scelte per definire i contenuti della riforma della filiera tecnologico-professionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94 e 1.95.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.96 evidenzia l'importanza di prevedere anche percorsi formativi al di fuori del perimetro regionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.96, 1.97, gli identici emendamenti Piccolotti 1.98, Caso 1.99, Manzi 1.100 nonché l'emendamento Manzi 1.103.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.104.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.104 e 1.105.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.106 rappresenta il rischio che i nuovi percorsi quadriennali possano determinare esuberi di personale anche a causa dell'inserimento della figura dei consulenti aziendali.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.106.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.107 evidenzia il rischio che il diverso sistema di reclutamento previsto per i docenti, che vengono sottoposti ad una vera selezione, rispetto alle modalità di scelta dei consulenti aziendali potrà causare una vera e propria guerra tra i soggetti chiamati a svolgere le attività didattiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.107 e 1.108.

Antonio CASO (M5S) nel sottoscrivere l'emendamento Manzi 1.109 ribadisce come la riforma abbia a fondamento un'idea di scuola del tutto non condivisibile.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.109.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.111 volto a sopprimere il comma 3 del nuovo articolo 25-bis che prevede la stipula di accordi fra le regioni e gli uffici scolastici regionali e gli ITS *Academy* e le Università senza chiarire efficacemente le diverse competenze attribuite ai vari soggetti coinvolti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1.110, Caso 1.111 e Piccolotti 1.112, l'emendamento Caso 1.115 e 1.116.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.117 volto a prevedere l'intesa in sede di conferenza unificata Stato, regioni e province autonome per la stipula degli accordi di cui al comma 3.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.117.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.118 insiste per il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università ai fini della stipula degli accordi volti a integrare l'offerta formativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.118, 1.119, Manzi 1.121 e Piccolotti 1.122.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.123 chiarisce che l'emendamento è volto a modificare i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi integrativi a cominciare dagli ITS.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127 e 1.128.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.129 spiega come questo sia volto a escludere un coinvolgimento delle aziende private.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.129, 1.130, 1.131 e 1.132.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.133 chiarisce come questo sia volto a sopprimere il riferimento alle specifiche esigenze dei territori dal momento che la riforma prevede il diretto coinvolgimento di aziende specifiche.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.133.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.134 ribadisce l'importanza di assicurare la medesima qualità della formazione indipendentemente dal tessuto produttivo delle diverse regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.134.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.135 sottolinea la necessità che la formazione degli studenti sia non solo tecnica ma fornisca loro delle solide basi culturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.135 e 1.136

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.137 chiarisce come questo sia volto a consentire a ciascuno studente la possibilità di uscire dal proprio territorio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.137 e 1.138.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.139 evidenzia l'insufficienza delle risorse previste per l'istituzione dei *campus* che teme saranno finanziati dalle aziende private.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.139.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.140 chiarisce come questo sia volto a sopprimere il riferimento ai poli tecnico-professionali eventualmente presenti sul territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.140.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.141 evidenzia l'importanza di non capovolgere il paradigma della formazione che deve sempre assicurare le competenze e non

volgere lo sguardo solo alle esigenze delle aziende private coinvolte.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.141.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.142 chiarisce come questo sia volto ad evitare la formazione iper specialistica e che potrebbe, in un futuro non troppo lontano, rivelarsi obsoleta.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.142.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.143.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.143.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.144 evidenzia il rischio che gli studenti diventino vere e proprie cavie di una sperimentazione oltretutto finanziata dallo Stato ma a vantaggio di aziende private.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.144, 1.145 e 1.146.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.147 chiarisce come questo sia volto ad evitare l'invasione della scuola da parte delle aziende private.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.147, 1.148, 1.149, 1.50, 1.151, 1.152, 1.153 nonché gli emendamenti Manzi 1.154 e Caso 1.155.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.158 chiarisce come questo sia volto a sopprimere il comma 4 del nuovo articolo 25-bis.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1.156, Piccolotti 1.157 e Caso 1.158.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.159 evidenzia la necessità di prevedere un'adeguata formazione dei docenti che saranno affiancati anche da non meglio definiti consulenti aziendali.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.159.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.161.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.161.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.162 giudica assai criticabile il coinvolgimento degli ITS Academy che sono coinvolti in accordi di partenariato finalizzati a legare i nuovi percorsi quadriennali a percorsi di istruzione universitari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, gli identici emendamenti Manzi 1.166 e Caso 1.167 nonché l'emendamento Manzi 1.168.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.169 evidenzia come la riforma preveda l'utilizzo delle prove INVALSI in modo difforme dagli obiettivi di tale specifica valutazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.169, 1.170 nonché gli identici emendamenti Manzi 1.171, Piccolotti 1.172 e Caso 1.173.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.174 ribadisce l'importanza di una scelta appropriata dei termini, all'interno della riforma, utilizzando le parole « studentesse e studenti », in luogo di « soggetti ».

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.174.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.175 insiste sulla necessità di non ridurre la formazione a solo quattro anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.175, 1.176, 1.177, 1.179, 1.180 nonché gli identici emendamenti Manzi 1.181 e Caso 1.182.

Antonio CASO (M5S) sottoscrivendo l'emendamento Manzi 1.183 dichiara di condividere la necessità di linee guida nazionali pur nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 1.183 e Caso 1.184.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Amato 1.186 volto ad includere anche gli uffici scolastici regionali al fine di garantire il rispetto delle competenze ad essi attribuite.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.186.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Amato 1.187 volto ad affermare anche il principio del rispetto delle competenze statali.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.187.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.188 evidenzia come la norma in esame – che prevede nuove sperimentazioni –, rappresenti, a suo giudizio, un disastro annunciato anche in considerazione della ristrettezza dei tempi previsti circa l'entrata in vigore già a partire dal prossimo anno scolastico.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.188.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Amato 1.189 volto a so-

stituire le previste sperimentazioni con percorsi quinquennali sperimentali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.189, 1.190 e 1.191.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.192 ne illustra le finalità evidenziando la necessità di rendere in sostanza obbligatori gli accordi stipulati con i poli tecnologici presenti sul territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.192.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.195 ne illustra le finalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.195 e 1.196, gli emendamenti Caso 1.197, 1.198 e 1.199, Amato 1.200, 1.201 e 1.203.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Amato 1.204 volto ad includere anche le competenze non cognitive anche per gli studenti della filiera tecnico-professionale. Al riguardo ricorda la proposta di legge approvata dalla Commissione su tale materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.204 e 1.205.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.206 insiste sull'importanza di mantenere percorsi quinquennali di formazione.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.206.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima Amato 1.207 sottolinea la necessità di garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche anche nel nuovo sistema di accordi di partenariato.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.207.

Antonio CASO (M5S) nel sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 1.208 ribadisce l'importanza della dimensione nazionale della scuola che va sempre tutelata.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1.208.

Irene MANZI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.209 ritiene che la questione dirimente sia proprio il ruolo da riconoscere al Ministero dell'istruzione nella definizione di criteri nazionali al fine di evitare differenziazioni di offerta formativa fra le diverse regioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 1.209, Amato 1.210 e 1.211.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.212 sottolinea l'importanza di delimitare il ruolo assegnato alle aziende private coinvolte.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.212.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.213 evidenzia l'importanza del ruolo centrale da garantire alle istituzioni scolastiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.213, Caso 1.215 e 1.216.

Antonio CASO (M5S) nel sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 1.217 evidenzia l'importanza di prevedere un orientamento personalizzato al fine di valorizzare le pe-

culiarità e le diverse capacità di ciascun studente.

Irene MANZI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Piccolotti 1.217, giudicando l'orientamento individualizzato una questione assai rilevante per la formazione efficace degli studenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 1.217 e Amato 1.218.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.220 insiste sull'importanza dell'uso delle parole e del linguaggio utilizzati nell'ambito della riforma in esame che appaiono di impronta aziendalistica.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.220.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.222 raccomanda il coinvolgimento di tutta la comunità educante presente nel territorio e non solo delle aziende private.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.222.

Giorgia LATINI, *presidente*, nell'imminenza dell'inizio delle votazioni in Assemblea rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

ALLEGATO

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Nuovo testo unificato C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

- * **1.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
- * **1.2.** Amato, Orrico, Caso.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la cifra: 400.000 con la seguente: 500.000.

- 2.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.